

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Monza, 12 Marzo 2020

A TUTTI I CLIENTI  
E LORO SEDI

## CIRCOLARE N. 11/2020

**Oggetto: MOD. 730 / CU E ADEMPIMENTI CONNESSI:  
RIVISTI I TERMINI 2020**

### RIFERIMENTI

Art. 16-bis, DL n. 124/2019  
Art. 1, DL n. 9/2020

### IN SINTESI

Con la pubblicazione in G.U. del c.d. "Decreto Coronavirus" sono stati rivisti i termini relativi alla presentazione del mod. 730 e della CU. In particolare si evidenzia che per il 2020:

- il mod. 730 potrà essere presentato entro il 30.09.2020;
- la CU dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate e consegnata ai percettori delle somme entro il 31.3.2020.

Inoltre:

- l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile il mod. 730 / REDDITI 2020 precompilato entro il 5.05.2020;
- i soggetti terzi tenuti ad inviare i dati all'Agenzia per la predisposizione della dichiarazione precompilata (assicurazioni/ previdenza complementare / amministratori di condominio per interventi agevolati sulle parti comuni / spese funebri / asilo nido / universitarie) dovranno provvedervi entro il 31.03.2020.

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Recentemente è stata pubblicato sulla G.U. 2.03.2020, n. 53 il DL n. 9/2020 contenente "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. "Decreto Coronavirus". In particolare, con l'art. 1 di tale Decreto sono stati **modificati, per il 2020, i termini di presentazione del mod. 730 e della CU** nonché quelli di alcuni **adempimenti connessi** come di seguito illustrato.

## NUOVI TERMINI PER IL MOD. 730 / CU 2020

Con l'art. 16-bis, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", sono stati rivisti i termini di presentazione del mod. 730, della CU e di alcuni adempimenti ad essi connessi.

Il comma 5 del citato art. 16-bis "originario" dispone(va) che i nuovi termini "acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Ora l'art. 1, comma 1, DL n. 9/2020 in esame dispone che **i nuovi termini trovano applicazione già a decorrere dall'1.01.2020** e pertanto con riferimento alle dichiarazioni / comunicazioni relative al 2019 da presentare nel 2020 (**mod. 730/2020 e CU 2020**).

A DECORRERE DALL'1.1.2020		
Soggetto	Adempimento	Termine
<b>Contribuenti</b>	Presentazione al sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato del mod. 730 e della scheda per la destinazione del 2 - 5 - 8%	<b>Entro il 30.09</b>
<b>CAF / professionisti abilitati / sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale</b>	Invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate	Dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF / professionista / sostituto ed "elaborate": entro il 31.05 è <b>entro il 15.06</b> dall'1.06 al 20.06 è <b>entro il 29.06</b> dal 21.06 al 15.07 è <b>entro il 23.07</b> dal 16.07 al 31.08 è <b>entro il 15.09</b> dall'1.09 al 30.09 è <b>entro il 30.09 (*)</b>
	<b>Il sostituto d'imposta effettua l'addebito / accredito delle somme risultanti dalla dichiarazione</b> in base alla data di presentazione del mod. 730, tenendo presente che lo stesso va eseguito nella <b>prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione</b> (dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione per gli enti che erogano pensioni).	
<b>CAF e professionisti abilitati</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle <b>dichiarazioni integrative</b>	<b>Entro il 10.11</b>

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

<b>Sostituto d'imposta</b>	Invio telematico della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni	<b>Entro il 16.03 (**)</b> dell'anno di invio delle comunicazioni da parte del CAF unitamente alle certificazioni
----------------------------	--	--

(\*) Il **30.09** rappresenta anche il **termine entro il quale il contribuente può inviare direttamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata.**

(\*\*) Come di seguito evidenziato **esclusivamente per il 2020** tale termine è stato differito al **30.03.2020** dall'art. 1, comma 3, DL n. 9/2020.

Il citato art. 16-bis ha disposto inoltre le seguenti ulteriori modifiche dei termini sui quali l'art. 1 in esame è intervenuto con esclusivo riferimento al 2020. In particolare:

- il mod. 730 / REDDITI precompilato sarà reso disponibile a decorrere dal 30.04.  
Per il 2020 il comma 4 dell'art. 1 in esame dispone ora che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il **mod. 730 / REDDITI 2020** precompilato entro il 5.05.2020
- il termine per la **trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata** da parte dei **soggetti terzi** (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie), è differito dal 28.02 al **16.03**.  
Per il 2020 il comma 5 dell'art. 1 in esame dispone ora che l'**invio dei predetti dati all'Agenzia delle Entrate** va effettuato entro il **31.03.2020**.  
Con riferimento all'invio dei dati ai fini in esame da parte degli **amministratori di condominio per gli interventi agevolati sulle parti comuni condominiali** si rammenta che con il recente Provvedimento 28.02.2020 l'Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento del relativo termine dal 28.02.2020 al **9.03.2020**. Ora il citato comma 5, richiamando i dati relativi alle spese individuate da appositi Decreti MEF ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, **ricomprende anche il termine per tale adempimento nella proroga al 31.03.2020;**
- il **sostituto d'imposta è tenuto ad inviare la CU all'Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori** (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi) entro il **16.03**.  
**Per il 2020** il comma 2 dell'art. 1 in esame dispone ora che l'**invio della CU all'Agenzia delle Entrate e la consegna della stessa ai percettori** va effettuata entro il **31.03.2020**.

Considerato tale differimento della CU al 31.3.2020, **con esclusivo riferimento al 2020**, il comma 2 dell'art. 1 in esame differisce dal 16.3 al **31.03.2020** anche il termine entro il quale il sostituto d'imposta deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la **scelta del soggetto tramite il quale rendere disponibili i dati del risultato finale delle dichiarazioni** (mod. 730-4) per l'esecuzione delle conseguenti operazioni di conguaglio.

In merito alla CU si evidenzia inoltre che:

- resta ferma la possibilità di inviare le Certificazioni contenenti soltanto redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730 entro il termine di presentazione del mod. 770 (2.11.2020 in quanto il 31.10 cade di sabato);
- **la messa a disposizione dei dati delle CU inviate** all'Agenzia delle Entrate, **nell'area riservata** del sito Internet della stessa, prevista dall'art. 4, comma 6-sexies, DPR n. 322/98, decorre **dal 2021** (come originariamente previsto).

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Ancorché il Decreto n. 9/2020 in esame sia stato emanato a seguito dell'“emergenza epidemiologica da COVID-19”, quanto sopra illustrato **trova applicazione per la generalità dei soggetti obbligati, in tutto il territorio nazionale.**

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti